

Legge regionale 27 giugno 2005, n. 45

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni).
(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 06.07.2005)

INDICE

- Art. 01 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 60/2000
Art. 02 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 60/2000
Art. 03 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 60/2000
Art. 04 - Modifica all'articolo 8, comma 1, della l.r. 60/2000
Art. 05 - Decorrenza e aggiornamento
Art. 06 - Norma finanziaria

Art. 01

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 60/2000

omissis. (1)

Art. 02

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 60/2000

omissis. (1)

Art. 03

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 60/2000

omissis. (1)

Art. 04

Modifica all'articolo 8, comma 1, della l.r. 60/2000

omissis. (1)

Art. 05

Decorrenza e aggiornamento

1. I contributi di cui alla presente legge sono assegnati a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. I contributi di cui alla presente legge sono aggiornati annualmente, a partire dal gennaio 2006, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita registrato nell'anno precedente. Gli uffici regionali provvedono direttamente al calcolo ed alla liquidazione dei contributi aggiornati.

Art. 06

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato annualmente in 930.000,00 euro, si fa fronte, per l'anno in corso, con gli stanziamenti previsti al capitolo 300 del bilancio del Consiglio regionale "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari".
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

Note

1. Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 luglio 2000, n. 60 .